

Redditometro: il decreto MEF non implica l'esecuzione dei controlli

Puntualmente, la predisposizione, da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, del decreto sul contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla cui base può fondarsi l'accertamento sintetico delle persone fisiche riaccende il dibattito sui controlli da redditemetro che, in conseguenza di tale decreto, verrebbero presto avviati. In realtà, si tratta del decreto che - per previsione normativa - deve essere emanato dal MEF, del tutto irrilevante rispetto all'effettiva esecuzione nel prossimo futuro di tale tipologia di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 conferisce all'Amministrazione la possibilità di determinare **sinteticamente** il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso anno, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Questa determinazione sintetica può anche basarsi sul **contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva** da individuarsi con decreto del MEF mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto che il MEF emanasse il decreto dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla **capacità di spesa** e alla **propensione al risparmio** dei contribuenti.

Così il precedente analogo provvedimento del 16 settembre 2015, non aveva effetto per i controlli ancora da eseguirsi per il periodo d'imposta 2016 e successivi.

La bozza del decreto ha ora "allarmato" parecchi addetti ai lavori, per una **ripresa** di questi **controlli**.

In realtà negli ultimi anni anche per i periodi di imposta precedenti al 2016, questi controlli non risultano essere stati effettuati.

A riprova dello **scarsissimo uso di questo strumento** basti pensare che è rimasta immutata comunque la possibilità per gli Uffici di svolgere accertamenti sintetici sulla base delle spese

sostenute dal contribuente in un determinato periodo di imposta ove risultino superiori rispetto al reddito dichiarato, ma non risulta che in questi anni siano stati svolti accertamenti di questo tipo (almeno in misura significativa).

Il decreto

La bozza del decreto individua gli elementi induttivi di capacità contributiva, intendendo per tali la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l'archivio dei conti.

Leggi anche [Redditometro: spese e risparmi per ricostruire la capacità contributiva dei contribuenti](#)

L'elenco degli elementi induttivi è indicato, come per il passato, in una tabella (**tabella A**).

Il contenuto induttivo:

- a) viene determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente;
- b) corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari (riportate nella **tabella B**) distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale;
- c) in presenza di medesime spese risultanti dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, l'eventuale ammontare si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

Le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria con esclusione delle spese sostenute nell'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione

Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

In conclusione

Da vari anni, non si sente più parlare dell'esecuzione di accertamenti sintetici: evidentemente l'Amministrazione ha deciso di non svolgere (almeno in misura significativa) tali controlli. Anche le più recenti direttive sui controlli (da ultimo [circolare n. 4/E del 2021](#)) sembrano ignorare detta metodologia.

Si ritiene quindi che la predisposizione del decreto MEF (atto dovuto in ottemperanza a una norma di legge) sia del tutto **avulso rispetto all'avvio**, nell'imminente futuro, di tali **controlli**.

Va da sé che gli "allarmi" degli ultimi giorni sono probabilmente infondati.

Del resto, la medesima situazione si era riproposta con l'emanazione del precedente decreto MEF cui, infatti, non sono seguiti accertamenti sintetici

Tralasciando discussioni e approfondimenti sull'**onere probatorio** nella determinazione sintetica del reddito e se siano individuabili, nella specie, presunzioni semplice o qualificate, va sottolineato che si tratta di una situazione veramente singolare. Fino al 2009, l'Amministrazione ha svolto numerosi accertamenti sintetici, nonostante l'approssimazione, che caratterizzava il vecchio redditometro.

È stato quindi ideato il nuovo, che tiene conto anche delle più moderne elaborazioni statistiche.

Come si evince dal decreto in bozza, tali elaborazioni considerano numerose **variabili e stili di vita**.

La logica, quindi, è sempre la medesima, ma con il supporto di **dati di partenza più attendibili e sofisticati**: se una famiglia, in un anno, ha speso una certa somma per l'acquisto di beni e servizi, è necessario che abbia un reddito disponibile di importo adeguato.

In assenza, occorre spiegare come sia stato possibile acquistare quei beni, vivere quotidianamente e mantenere un determinato tenore di vita, senza averne (almeno apparentemente) i mezzi economici sufficienti. Se le giustificazioni non convincono, allora scatta l'accertamento.

In varie occasioni, in passato, gli Uffici hanno esagerato nell'ignorare le giustificazioni fornite dai contribuenti nel corso dei **contraddittori**, quasi a voler giungere sempre e comunque a una rettifica generando un malcontento particolarmente diffuso. Probabilmente tale **scorretto utilizzo massivo** ha comportato negli anni il graduale **abbandono** di questa metodologia.

Al contrario, essa potrebbe costituire invece un buon punto di partenza per l'individuazione di situazioni apparentemente anomale, meritevoli di approfondimento, ma con la necessaria **apertura e tolleranza dei funzionari**.

Vi è da sperare quindi che, se gli Uffici dovessero riprendere l'esecuzione di questa particolare tipologia di accertamenti, siano anche pronti ad "ascoltare" le varie giustificazioni addotte dai contribuenti senza pretendere sempre e comunque (come avvenuto in passato) **prove documentali impossibili**.